

STATUTO

**FIOR DI LOTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA SAN MARTINO
2/B

Numero REA: MN - 167207

Codice fiscale: 01574900203

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 189/143 DI REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Con riferimento alla Legge n. 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa **"Fior di Loto - Società Cooperativa Sociale ONLUS"**.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Mantova.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze e filiali.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme di legge sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano le norme, in quanto compatibili, delle società per azioni.

MUTUALITÀ PREVALENTE, SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - MUTUALITÀ PREVALENTE

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 5 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni

pubbliche.

Potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

ART. 6 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di servizi sociali, assistenziali, sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, svantaggio e/o fragilità. In relazione a ciò la Cooperativa si prefigge:

1. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, riabilitativi, di assistenza, di residenzialità quali comunità alloggio, comunità socio sanitarie e terapeutiche, di laboratori protetti ed attività lavorative in genere finalizzate alla realizzazione di progetti socio-educativi nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
2. perseguire il benessere delle persone attraverso il mantenimento di un pensiero attivo rivolto a percorsi sperimentali ed innovativi;
3. la promozione di percorsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo degli enti pubblici e privati in genere, e/o singoli;
4. la promozione di incontri, dibattiti, mostre e qualsiasi attività culturale ricreativa tendente a creare sensibilità,

informazione e conoscenza intorno ai temi di cui al precedente art. 5;

5. la promozione di buone prassi di vita riguardanti il rispetto dell'ambiente, della salute delle persone anche attraverso percorsi di prevenzione e di tutela.

Per raggiungere tali finalità, la Cooperativa può impegnarsi nella:

A) erogazione di servizi a privati, imprese e ad enti pubblici quali comuni, province, regioni;

B) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenute in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non;

C) conduzione di aziende agricole forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;

D) produzione, lavorazione/trasformazione, vendita, somministrazione di prodotti alimentari di produzione propria o acquisita;

E) conduzione di attività commerciali che prevedano la possibilità di perseguire lo scopo sociale, nonché la possibilità di riabilitare alla socialità persone con disabilità, svantag-

gio e/o fragilità.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142/2001.

SOCI

ART. 8 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire

al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa:

a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso);

b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società);

c) i soci "persone giuridiche", secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge n. 381/1991: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 6 del presente Statuto Sociale;

d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione potrà essere deliberata l'iscrizione, in un'apposita sezione "soci onorari" del libro soci, del socio lavoratore decaduto perché in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o perché divenuto inabile a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione e con le maggioranze indicate nel presente statuto, l'iscrizione nella stessa sezione del libro soci sopra citata, anche di persone fisiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

ART. 9 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di

completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci inseriti in tale categoria non possono esser eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545*bis* c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto sociale, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle di cui all'articolo 13 del

presente statuto sociale, anche:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carenza di partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ART. 10 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, il quale

non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza

dei sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, in particolare i soci sono tenuti al versamento di almeno 36 (trentasei) azioni del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 12 - RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro sessanta giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata a/r.

ART. 13 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto sociale,

senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

f) che non partecipi alle ultime tre assemblee convocate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o senza aver contattato il Consiglio di Amministrazione per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti assembleari;

g) che non curi correttamente la gestione della delega non facendosi carico di individuare un socio al quale affidarla con coscienza;

h) che utilizzi con frequenza (tre deleghe consecutive) il sistema di delega, fatto salvo situazioni in cui si renda necessario procedere con tale modalità (motivi personali, familiari, di salute) da comunicare per iscritto al consiglio di amministrazione;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

ART. 14 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,

alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio coo-
peratore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di la-
voro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutuali-
stico.

ART. 15 - DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso
del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente
rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle
perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-
lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-
to del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa
e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'articolo 2545-*quinquies* c.c.

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'even-
tuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 180 giorni dall'ap-
provazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può
avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro
il termine massimo di cinque anni.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale inte-

ramente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 comma 2 c.c..

Gli eredi, o legatari, in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Si applica l'articolo 2534 c.c.

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 2526 c.c., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ART. 18 - SOCI FINANZIATORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai

sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della Legge n. 59/1992.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 22. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

ART. 19 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 23 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

ART. 20 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del so-

cio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro

soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 21 - MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DELLE

AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione c.c., o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c..

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c.. La deliberazione

dell'assemblea stabilisce altresì le competenze attribuite al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 20.

ART. 22 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iii) che, in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rim-

borso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 59/1992.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del

rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di

nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 23 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi, come "soci sovventori", coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge n. 59/1992. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore

contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 22.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

ART. 25 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni

convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2410 c.c. e della Legge n. 448/1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c..

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- 3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

ART. 27 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione in deroga del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-

la richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

ART. 28 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti c.c..

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione, o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al Bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti nel presente statuto;

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuno socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente art. 25.

ORGANI SOCIALI

ART. 30 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) collegio dei sindaci se nominato.

ART. 31 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina del consiglio di amministrazione, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 22 e alla delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 10;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- sull'emissione degli strumenti finanziari e delle obbligazioni ai sensi degli articoli 21 e 25 del presente statuto.

ART. 32 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il consiglio di amministrazione convoca, presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la

prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28 del presente statuto.

L'assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta che esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 33 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio nazionale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.

La nomina del segretario, anche non socio, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ART. 34 - VOTO ED INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'art. 23 dello statuto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla sua medesima categoria, e che non sia amministratore o sindaco della Cooperativa o di società da quest'ultima controllata.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

ART. 35 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

ART. 36 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 comma 4 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ai sensi dell'art. 2544 c.c..

ART. 37 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o suo impedimento, al vice presidente.

La rappresentanza della Cooperativa, nei limiti delle deleghe conferite, spetta anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti

delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al collegio sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico della revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 40 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CONTROVERSIE

ART. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Collegio Notarile di Mantova.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del

relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

Firmato: MICHELE BERTOLINI

Firmato: SIMONA ZANNI NOTAIO